



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 519/C.D.T. 40**  
**DEL 19 GIUGNO 2012**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, e avuta l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 19 giugno 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

**DEFERIMENTI**

**Procedimento 187/B-01**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Brucoli Augusta (dal 07/11/2011 ASD Città di Augusta)

Sig. Santamaria Calogero (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1346-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 720,00 a carico della società ASD Brucoli Augusta (dal 07/11/2011 ASD Città di Augusta) - (€ 30,00 x n.24 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Santamaria Calogero;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amara Fabrizio, Arena Salvatore (24/02/1969), Arena Salvatore (27/12/1991), Battaglia Alessio, Castro Stefano, Ferreri Roy, Galofero Giuseppe, Giordano Fabio, Lombardo Andrea, Mallo Anthony, Ortisi Angelo, Ortisi Danilo, Pagano Salvatore, Passanisi Giuseppe, Piazza Mirko, Ranno Federico, Riccobello Nunzio, Rizzotti Alessandro, Romeo Sandro, Russo Francesco, Saitta Stefano, Sicari Amedeo, Strano Aldo, Volpe Gaetano, tutti tesserati per la società ASD Brucoli Augusta (dal 07/11/2011 ASD Città di Augusta) all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-02**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Junior Ramacca

Sig. Ferro Enrico (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°29 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1347-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate non hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) la avvenuta prescritta visita medica dei calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 870,00 a carico della società ASD Junior Ramacca (€ 30,00 x n.29 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ferro Enrico;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barcellona Marco, Bentivegna Carmelo, Campisi Giuseppe, Catania Luigi, Catanzaro Giuseppe, Conti Giuseppe, Cusmano Vincenzo, Damigella Andrea, D'Angelo Salvatore, Di Liberto Alfredo, Fresa Raffaele, Gentile Sebastiano, Giandinoto Giuseppe, Giglio Filippo, Giunta Antonio, Gulizia Ignazio, Montalto Vincenzo, Motta Giuseppe, Piemonte Angelo, Riggio Filippo, Risiglione Matteo, Santamaria Filippo, Schillaci Giovanni, Sicilia Salvatore, Sinatra Fabio, Sottosanti Giorgio, Sottosanti Giuseppe, Trichini Rocco, Zappalà Salvatore, tutti tesserati per la società ASD Junior Ramacca all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-03**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Mondelliana

Sig. Marrone Salvatore (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1348-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate non hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) la avvenuta prescritta visita medica dei calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite,

mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 510,00 a carico della società ASD Mondelliana (€ 30,00 x n.17 calciatori);  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Marrone Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonura Jonathan, Bruno Francesco, Corrao Antonio, Favarotta Davide, Giammanco Salvatore, Guercio Salvatore, La Mattina Giuseppe, Lombardo Danilo, Matranga Pierluigi, Messina Giovanbattista, Muratore Antonio, Pecoraro Alessandro, Puleo Andrea, Riti Francesco, Salvato Salvatore, Scalisi Fabrizio, Tuttoilmondo Andrea, tutti tesserati per la società ASD Mondelliana all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 187/B-04**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Pro Gela

Sig. Sauna Salvatore (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1349-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate non hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) la avvenuta prescritta visita medica dei calciatori deferiti in riferimento alla stagione sportiva 2010-2011, avendo allegato i soli certificati medici relativi alla stagione sportiva 2009-2010.

Viene stralciata dal procedimento la posizione del calciatore Marletta Riccardo, facente parte della Rappresentativa Regionale Calcio 5, la cui certificazione è in possesso di questo Comitato Regionale.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,  
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Marletta Riccardo e applica:

l'ammenda di € 220,00 a carico della società ASD Pro Gela (€ 20,00 x n.11 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sauna Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barresi Matteo, Cacici Giuseppe, Caglia Mirko, Capizzello Marco, Di Bartolo Crocifisso, Fraglica Nicola, Invincibile Giovanni, Marchese Giuseppe, Melfi Francesco, Mendola Francesco, Santuccio Mauro, tutti tesserati per la società ASD Pro Gela all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-05**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Olimpia (per fusione attuale ASD Real Parco C5)

Sig. D'Amato Paolo (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1350-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,  
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Olimpia (per fusione attuale ASD Real Parco C5) - (€ 20,00 x n.4 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Amato Paolo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Miceli Salvatore, Nicoletti Alessandro,

Ribaudo Santi, Sardina Roberto, tutti tesserati per la società' ASD Olimpia all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-06**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Trinakria C5

Sig. Battaglia Maurizio (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Regionale 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1351-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 a carico della società ASD Trinakria C5 (€ 20,00 x n.5 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Battaglia Maurizio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Contorno Giorgio, Polizzi Vincenzo, Prestigiaco Girolamo, Sorrentino Marco, Turano Alain, tutti tesserati per la società' ASD Trinakria C5 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-07**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Virtus Scicli

Sig. Scarpata Giuseppe Maria (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1352-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD Virtus Scicli (€ 20,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scarpata Giuseppe Maria;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Mari Salvatore, Monteneri Sebastiano, Virgadola Salvatore, tutti tesserati per la società' ASD Virtus Scicli all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-08**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Futsal Puntese

Sig. Gravina Giovanni (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C1 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1353-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, mentre il calciatore Arena Giuseppe ha fatto pervenire la

documentazione attestante la personale avvenuta visita medica per la stagione 2010-2011.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non dare luogo a procedere nei confronti del calciatore Arena Giuseppe (tesserato Etna Calcio Misterbianco) e applica: l'ammenda di € 140,00 a carico della società Pol. Futsal Puntese (€ 20,00 x n.7 calciatori); l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gravina Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amodio Luca, Di Stefano Cristiano, Floriddia Luca, Marchese Luigi, Russo Simone, Sorbello Orazio, Zanchi Gianluca, tutti tesserati per la società Pol. Futsal Puntese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 187/B-09**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Mamertina ASD

Sig. Bruno Salvatore (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1354-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:



l'ammenda di € 570,00 a carico della società Pol. Mamertina ASD (€ 30,00 x n.19 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bruno Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amadore Davide, Bianca Francesco, Biondo Alessandro, Calderone Natale, Campisi Pietro, Carcione Antonino, Ceraolo Marco, De Francesco Salvatore, Emanuele Francesco, Fichera Domenico, Franchina Daniele, Laura Giuseppe, Mangano Francesco, Noto Andrea, Serio Denis, Serio Sebastiano, Smiriglia Giacomo, Smiriglia Marco, Truglio Ivan, tutti tesserati per la società' Pol. Mamertina ASD all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 187/B-10**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Triskele Futsal Barcellona

Sig. Milone Domenico (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 23/04/2012 prot.11.1356-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e la società ha fatto pervenire memorie difensive non esimenti avendo allegato certificati medici dei calciatori rilasciati il mese di Gennaio 2012 e dunque non attinenti ai motivi del presente deferimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Triskele Futsal Barcellona (€ 20,00 x n.4 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Milone Domenico;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cambria Vito, Ingegneri Roberto, Romeo

Antonino, Scarpaci Massimo, tutti tesserati per la società' ASD Triskele Futsal Barcellona all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19/06/2012**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**